

La riforma del Terzo Settore

Parere dell'esperto

La revisione del bilancio degli Enti del Terzo Settore (ETS)

di **Michele Milano**

Partner Ria Grant Thornton

Il legislatore, attraverso la riforma del Terzo Settore e l'introduzione del Codice del Terzo Settore (CTS), ha voluto riordinare e riunire sotto un'unica fonte di diritto vari enti commerciali e non commerciali, che precedentemente erano disciplinati da diverse normative civilistiche e fiscali.

La riforma del Terzo Settore ha introdotto una serie di obblighi, tra i quali la nomina di un Organo di Controllo (assimilabile al Collegio Sindacale nel caso di società commerciali) e la nomina di un Revisore Legale, al superamento di determinate soglie. Nell'ambito del Codice del Terzo Settore, la disciplina della revisione legale del bilancio è trattata specificatamente nell'art. 31, in cui al comma 1 si dispone che le associazioni riconosciute...

continua all'interno



Overview

Terzo Settore tra attenzione e dedizione

di **Giulio Tedeschi**

Partner Bernoni Grant Thornton

L'apporto dell'attività di volontariato svolta dagli Enti del Terzo Settore ("ETS") a supporto di taluni disagi presenti nella nostra società è un fatto incontrovertibile.

Senza tale apporto tante situazioni delicate sprofonderebbero ulteriormente, laddove lo Stato non è in grado di intervenire.

Attori del Terzo Settore sono tutti coloro (tanti, il più delle volte silenziosamente) che forniscono o intendono fornire risorse anche sotto forma...

continua all'interno

Approfondimento

Modifiche alle disposizioni fiscali del Codice Enti del Terzo Settore

di **Sergio Montedoro**

Partner Bernoni Grant Thornton

Nel corso degli ultimi anni, l'attenzione a prevenire la commissione di reati di natura tributaria ha sicuramente ricoperto un ruolo di primaria importanza nel monitoraggio e gestione dei rischi aziendali da parte delle funzioni apicali (c.d. *risk management*). Le ragioni di questo cambio di rotta rispetto al passato - caratterizzato da una scarsa sensibilità verso talune tematiche di *compliance* fiscale unitamente ad un importante deficit normativo - possono essere essenzialmente attribuite: all'introduzione, da parte del legislatore fiscale, di misure volte alla minimizzazione delle controversie in materia tributaria mediante la normazione...

continua all'interno



Overview

Terzo settore tra attenzione e dedizione

di **Giulio Tedeschi**

Partner di Bernaldi Grant Thornton

L'apporto dell'attività di volontariato svolta dagli Enti del Terzo Settore ("ETS") a supporto di taluni disagi presenti nella nostra società è un fatto incontrovertibile.

Senza tale apporto tante situazioni delicate spfonderebbero ulteriormente, laddove lo Stato non è in grado di intervenire.

Attori del Terzo Settore sono tutti coloro (tanti, il più delle volte silenziosamente) che forniscono o intendono fornire risorse anche sotto forma di donazioni, contributi o tempo (volontari) senza nessuna aspettativa di un ritorno, con attività svolta a favore di beneficiari anche attraverso, per l'appunto, degli ETS.

È un settore in sviluppo che merita attenzione oltre che dedizione.

Questo numero di TopHic intende affrontare taluni aspetti propri del Terzo Settore.

Il Parere dell'Esperto, in particolare, sarà dedicato ai temi del bilancio di esercizio che ha trovato una sua specifica regolamentazione anche nel recente principio contabile OIC 35 che rappresenta una norma di legge specificatamente rivolta agli ETS.

L'Approfondimento sarà dedicato invece agli aspetti tributari che riguardano la soggettività fiscale del ETS, ma anche riflessi per i donanti (in termini, ad esempio, di deducibilità delle erogazioni liberali).

Quello del Terzo Settore è un comparto assai ampio, specificatamente normato in tempi recenti, che impone ormai attenzione anche alla forma giuridica, all'organizzazione e alla copertura dei rischi: si pensi che ci troviamo di fronte al settore che, secondo gli ultimi dati, vale circa il 5% del PIL e impiega 5,5 milioni di volontari.

Con il D.Lgs. 3.7.2017, n. 117 è stato dato il quadro normativo attraverso una disciplina organica che rappresenta un vero testo unico, rubricato "Codice del Terzo Settore".

La lettura dei primi articoli di questa normativa in tema di finalità e principi generali aiuta a meglio inquadrare il Terzo Settore.

Indica la legge: *"al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata a perseguire il bene comune, a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2,3,4,9,18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo Settore."*



Quanto ai principi generali della legge: *“E’ riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo la spontaneità ed autonomia e ne è favorito l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forma di collaborazione con lo stato, le regioni le province autonome e gli enti locali”*.

Qualche maggiore dato di dettaglio. Secondo le ultime rilevazioni, il Terzo Settore è composto da circa 360 mila realtà, in fase di strutturazione. Si stima che negli ultimi 15 anni sono sorti oltre il 50% degli enti: è un dato che dimostra come si sia in presenza di un settore tutt’ora in fase di formazione, quanto meno negli aspetti giuridici, con le intrinseche fragilità.

Si conta infatti che ogni anno circa 12 mila enti cessino di esistere per assenza di disponibilità economiche oppure organizzative.

Un’ulteriore precisazione. Sono definiti ETS le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali - incluse le cooperative sociali - le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o

di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi e iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore (così l’art. 4 del D. Lgs. 117).

Talune ricerche evidenziano una realtà, giuridicamente parlando, assai frastagliata; la maggioranza degli ETS è costituita in forma associativa, ma rilevano anche cooperative sociali ovvero fondazioni.

Non si vuole, in questa sede, sottovalutare l’aspetto fondamentale: il reperimento delle necessarie fonti finanziarie e l’erogazione delle attività di sostegno ai bisogni degli assistiti. E così pure l’impegno e lo slancio gratuito dei volontari.

In questa fase di sviluppo è anche importante pensare alle esigenze per scegliere la giusta forma giuridica, la governance e un’efficace organizzazione per poter soddisfare le reali necessità. Efficacia a gestire i fondi, il personale e i volontari e così pure la gestione del rischio.

Diventa quindi fondamentale attivare processi di gestione moderni ed efficaci anche per attuare e sviluppare professionalità in grado di dialogare con il mondo esterno, in particolare la Pubblica amministrazione per intercettare più fondi, inclusi in questo momento quelli del PNRR.

Infine, rileva anche l’attenzione a gestire i rischi, partendo dalle adeguate coperture con adeguate polizze in un contesto ove anche il mondo assicurativo deve ancora adattarsi poiché troppo facilmente si mutuano a questo mondo ETS le polizze del mondo profit.



Le tutele obbligatorie del codice del Terzo Settore riguardano infortuni, malattie, responsabilità civile e volontari. si pensi agli amministratori che prestano attività gratuita i mezzi dell'ente (ad es. le ambulanze): e così pure l'attenzione alle persone fragili che partecipano all'attività, il *welfare* per attrarre e trattenere forza di lavoro qualificata, il *cyber risk* per chi raccoglie e gestisce dati, il rischio reputazionale. Tutto ciò vuol dire anche rispetto nei confronti di chi dona.

Come ho brevemente tratteggiato, il mondo degli ETS è assai ampio, presenta peculiarità specifiche, ma al contempo richiede anche attenzione al rispetto di plurimi aspetti normativi e aziendali-organizzativi. È con piacere che ricordo come molti professionisti e i dipendenti della nostra organizzazione siano attivi in questo settore, sia come volontari, sia come organi di enti e consulenti, sia soprattutto come persone che silenziosamente dedicano parte del proprio tempo libero all'assistenza dei bisognosi, sia individualmente sia attraverso iniziative attivate dalla nostra organizzazione.

Season's greetings
and happy new year
from all of us at





Il parere dell'esperto

La revisione del bilancio degli Enti del Terzo Settore (ETS)

di **Michele Milano**

Partner di Ria Grant Thornton

Il legislatore, attraverso la riforma del Terzo Settore e l'introduzione del Codice del Terzo Settore (CTS), ha voluto riordinare e riunire sotto un'unica fonte di diritto vari enti commerciali e non commerciali, che precedentemente erano disciplinati da diverse normative civilistiche e fiscali.

La riforma del Terzo Settore ha introdotto una serie di obblighi, tra i quali la nomina di un Organo di Controllo (assimilabile al Collegio Sindacale nel caso di società commerciali) e la nomina di un Revisore Legale, al superamento di determinate soglie.

Nell'ambito del Codice del Terzo Settore, la disciplina della revisione legale del bilancio è trattata specificatamente nell'art. 31, in cui al comma 1 si dispone che le associazioni riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo Settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- attivo patrimoniale superiore a 1.100.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;
- dipendenti medi all'anno superiori a 12.



È altresì prevista la nomina di un Organo di Controllo quando l'ETS supera, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- attivo patrimoniale superiore a 110.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;
- dipendenti medi all'anno superiori a 5.

Un'ulteriore novità introdotta dalla riforma riguarda la redazione del bilancio d'esercizio, la relativa modulistica da adottare e il deposito dello stesso al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).



L'art. 13 del CTS prevede che *«gli enti del Terzo Settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie»*.

Gli Enti con ricavi, entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro possono predisporre un bilancio in forma di rendiconto per cassa.

Il bilancio degli ETS deve essere quindi redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 che ha introdotto schemi di rendicontazione e un'informativa minima obbligatoria.

Il D.M. del 5 marzo 2020, oltre a adottare gli schemi di bilancio ha anche chiarito alcuni punti della revisione legale non esplicitati dal CTS: la relazione di revisione è emessa ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 39/2010 e quindi i principi di revisione da adottare sono gli ISA Italia; il giudizio è espresso con riferimento allo stato patrimoniale, al rendiconto di gestione e alla relazione di missione; la relazione di revisione comprende anche un giudizio di coerenza con il bilancio relativamente alla parte della relazione di missione che illustra l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nonché il giudizio di conformità della medesima parte della relazione di missione con le norme di legge e la dichiarazione sugli errori significativi.

In aggiunta, nel febbraio 2022, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha emanato il principio contabile OIC 35 avente lo scopo di disciplinare i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli Enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto; e per la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli Enti del Terzo Settore.

In questo momento di cambiamento, il legislatore con nota n. 17146 del 15 novembre 2022 emessa dal Ministero del Lavoro, ha inoltre fornito i chiarimenti necessari inerenti al deposito bilanci da parte degli Enti del Terzo Settore. La questione verte sull'obbligo, per gli enti costituiti prima del 2022 e iscritti al RUNTS in corso d'anno, di depositare al RUNTS, dopo l'iscrizione, il bilancio dell'anno precedente (2021) se approvato successivamente alla presentazione dell'istanza.

Nello specifico è stato chiarito che con riferimento agli Enti considerati ETS in via transitoria (Organizzazione Di Volontariato, Associazione di Promozione Sociale, Onlus), gli stessi sono tenuti al rispetto del D.M. n. 39/2020 sin dal bilancio 2021, il quale va depositato al RUNTS nei 90 giorni successivi all'iscrizione, secondo quanto previsto dalla circolare ministeriale 9/2022 e utilizzando le funzionalità telematiche del Registro (nota n. 5941 del 5 aprile 2022).



Invece, con riferimento agli Enti che solo successivamente e per effetto della qualifica di ETS ottenuta con l'iscrizione al RUNTS risultano assoggettati agli obblighi di trasparenza del Codice del Terzo Settore, ipotizzare un obbligo di deposito con conseguente pubblicazione dell'atto, conferirebbe alla disposizione valore retroattivo senza adeguata copertura normativa. Resta evidentemente ammissibile un eventuale deposito volontario disposto liberamente dall'Ente.

Queste novità da un lato stanno gravando sulla struttura amministrativa degli ETS che hanno dovuto dotarsi di sistemi di rendicontazione precisi e analitici necessari per la predisposizione e deposito del bilancio d'esercizio redatto secondo le nuove regole; dall'altro però l'esistenza di un apparato di regole e istruzioni tecniche permette agli *stakeholders* di valutare l'efficacia delle risorse finanziarie impiegate dall'Ente nelle attività di interesse sociale e rende sicuramente più agevole l'analisi e la valutazione da parte dell'ente finanziatore anche da un punto di vista di comparabilità fra i diversi ETS.

In quest'ottica, il ruolo del Revisore legale e dell'Organo di Controllo non deve essere considerato esclusivamente come "di controllo" ma come opportunità per esprimere e rafforzare in termini di trasparenza e di responsabilità la rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente e il suo andamento gestionale.

GET CONNECTED !

Follow us on

LinkedIn

YouTube



Instagram



Approfondimento

Modifiche alle disposizioni fiscali del Codice Enti del Terzo Settore

di **Sergio Montedoro**

Partner di Bernoni Grant Thornton

Con la Legge n. 122 del 4 agosto 2022 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022), di conversione del cosiddetto Decreto “Semplificazioni” (Decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022), sono state introdotte importanti modifiche al Codice del Terzo Settore, di cui al D.Lgs n. 117/2017 (di seguito il “CTS”).

Le novità riguardano vari aspetti disciplinati dal CTS quali la disciplina dell’impresa sociale, gli adempimenti preliminari alla presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS, le procedure di controllo per Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale (di seguito “ODV” e “APS”), e ancora la proroga al 31.12.2022 del termine per l’adeguamento degli statuti di Onlus, ODV e APS.

L’intervento più corposo ha interessato la disciplina fiscale, intervento per altro atteso da tempo dalla variegata platea degli enti no profit. Entrando nel vivo, gli emendamenti fiscali hanno interessato i seguenti articoli:

- Art. 79 CTS in materia di qualificazione commerciale o non commerciale dell’ente;
- Art. 82 CTS, modifiche in materia di imposte dirette e indirette e tributi locali;
- Art. 83 CTS, detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali;
- Art. 84 -85 CTS, regime fiscale delle OdV-APS;
- Art. 87 CTS, obblighi di tenuta delle scritture contabili.

Modifiche all’articolo 79 CTS (imposte sui redditi)

Il CTS definisce gli ETS non commerciali a condizione che le attività svolte siano ricomprese tra quelle di interesse generale svolte gratuitamente ed elencate all’art.5 del CTS. Al contrario si considerano commerciali gli enti i cui proventi dalle attività di interesse generale superano nel medesimo periodo le entrate derivanti da attività non commerciali.

Nello specifico la qualifica di attività di natura non commerciale è verificata se il rapporto tra i corrispettivi degli utenti per i servizi prestati dall’ente sommati ai contributi della pubblica amministrazione (al numeratore) e i costi effettivi (al denominatore) risulta inferiore o uguale a 1. In altre parole, se i corrispettivi pagati da utenti/associati/terzi sommati ai contributi pubblici (derivanti da convenzioni e accreditamenti) non superano i costi effettivi dell’ente.

L’art. 26, comma 1, lettera a), numero 1) del “Decreto Semplificazioni” ha definito la natura dei “costi effettivi”, prevedendo che i costi effettivi devono essere determinati “computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari tributari”.

Il legislatore ha ulteriormente modificato l’art. 79 intervenendo sulle percentuali relative alla soglia di tolleranza determinata al fine di individuare il mantenimento della qualifica di attività di natura non commerciale.



Le attività di interesse generale si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6% (precedentemente 5%) i relativi costi per ciascun periodo di imposta, e per non oltre 3 (prima 2) periodi di imposta consecutivi. Così, per esempio, l'attività di interesse generale svolta da un ETS continua ad essere considerata non commerciale anche quando i ricavi tratti dalla medesima superano di meno del 6% i relativi costi per tre periodi d'imposta consecutivi a condizione che, nel quarto esercizio detti ricavi siano inferiori o pari ai relativi costi. Nel corso del quarto esercizio, inoltre, potrà nuovamente verificarsi che i ricavi tratti dalle attività di interesse generale superino di meno del 6% i relativi costi e questo evento non farà mutare la natura di dette attività, sempre che si verifichi per non più di tre esercizi. Per agevolare gli enti nella prima fase di applicazione della nuova disciplina, viene anche stabilito che, per i primi due periodi dall'autorizzazione europea, il mutamento di qualifica da ETS non commerciale a ETS commerciale, e viceversa, produce effetti a partire dal periodo successivo a quello in cui lo stesso si verifica. Di regola, invece, il cambio di qualifica produce effetti immediati. È il caso di precisare che l'articolo 79 entrerà in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione dell'Unione Europea.

Modifiche all'articolo 82 (imposte indirette e tributi locali)

L'art. 82 CTS disciplina alcune agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali applicabili agli ETS. La disposizione prevede che agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie si applicano imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. La portata della norma è stata ampliata prevedendo per tutti gli ETS l'imposta di registro in misura fissa anche agli atti, contratti, convenzioni e ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale svolte in base ad accreditamento, contratto o convezione con le pubbliche amministrazioni, con l'Unione Europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale. Infine, è stata prevista, con l'aggiunta del comma 5-bis all'articolo in commento, l'esenzione dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri (IVAFE) per i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dagli ETS, comprese le cooperative sociali, ma escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

Modifiche all'art. 83 CTS (Deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali)

L'art. 83 del CTS disciplina alcune agevolazioni riconosciute sotto forma di deduzioni e detrazioni fiscali, a fronte di erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o giuridiche a favore degli ETS.



Per le persone fisiche il comma 1 dell'art. 83 istituisce una detrazione IRPEF pari al 30% dei valori erogati, sia in denaro che in natura, a favore degli ETS, per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro in ciascun periodo d'imposta. La detrazione è incrementata al 35% nel caso in cui l'erogazione in denaro è destinata ad OdV. Per le persone giuridiche è invece prevista la deducibilità delle erogazioni in denaro e in natura effettuate, nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Le deduzioni/detractions, prima delle modifiche, spettavano soltanto agli enti del Terzo Settore non commerciali di cui all'articolo 79, dopo la modifica del Decreto Semplificazioni spettano a tutti gli ETS (comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società) ed anche agli ETS commerciali. Il comma 3 dell'articolo in commento precisa che le agevolazioni spettano al soggetto erogatore a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate dall'ETS per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mentre, in precedenza, esse spettavano a condizione che l'ente dichiarasse la propria natura non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, al momento dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS); norma, quest'ultima, soppressa.

Modifiche all'art. 84 (Regime fiscale OdV e degli enti filantropici)

L'articolo 84 prevede alcune fattispecie di decommercializzazioni delle attività quali: la vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione; la cessione di beni prodotti da assistiti e volontari (sempre che la vendita sia curata direttamente dalla OdV); la somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e celebrazioni a carattere occasionale. Al comma 2 e 2 bis è previsto un regime di esenzione IRES per i redditi da immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato. La portata di quest'ultima disposizione è stata estesa anche agli enti filantropici (la precedente formulazione prevedeva che la disciplina si applicasse anche alle organizzazioni di volontariato che, a seguito di trasformazione in enti filantropici sono iscritte nella specifica sezione del Registro nazionale del Terzo Settore).

Modifiche all'art. 85 (Regime fiscale di APS e Società di mutuo soccorso)

L'art. 85 è stato modificato a partire dalla rubrica dell'articolo specificando che il regime fiscale in esso disciplinato è dedicato oltre che alle APS anche alle società di mutuo soccorso. Il comma 1 stabilisce che si considerano non commerciali le attività svolte in attuazione delle finalità istituzionali e dietro pagamento di corrispettivi specifici.



L'art 26, comma 1, lettera e) numero 2) specifica che si considerano non commerciali le attività suddette se svolte nei confronti degli iscritti, associati e dei famigliari conviventi degli stessi, e infine nei confronti di altre associazioni di promozione sociale (in precedenza non incluse) che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati (in precedenza erano menzionati solo gli associati) dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Modifiche all'art. 87 CTS (Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del Terzo Settore)

L'art. 87 del CTS regola gli obblighi della tenuta delle scritture contabili posti in capo all'ente e relativi a specifici ambiti di attività. Anche gli enti non commerciali del Terzo Settore, che non applicano il regime forfetario previsto all'art. 86 per le ODV e le APS, devono redigere scritture contabili analitiche per l'attività complessivamente svolta e, in particolare, scritture contabili specificamente inerenti le attività svolte con modalità commerciali.

Gli obblighi si considerano assolti sia qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 2216 e 2217 del Codice Civile, sia per il tramite di altre modalità comunque analitiche. In generale, in relazione all'attività complessivamente svolta, è obbligo dell'ente redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche per esprimere con completezza e analiticità le operazioni realizzate in ogni periodo di gestione e rappresentare distintamente le attività di interesse generale da quelle diverse, con onere ulteriore di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione almeno finché non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta.

La novella normativa ha esteso gli obblighi anche in relazione alle attività di raccolta fondi quando svolta con modalità commerciali. È stato, inoltre, modificato il comma 5 riguardante l'esenzione di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale. L'esenzione è stata estesa anche in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Si ritiene utile evidenziare che il mancato rispetto degli obblighi di tenuta delle scritture contabili comporta decadenza dei benefici fiscali previsti per gli ETS.

STATUS QUO LIMITS YOU

Audit | Tax | Advisory



Status Go™
LIFTS YOU.

Ready for fresh thinking that
moves you forward?

Welcome to Status Go.

[grantthornton.global](https://www.grantthornton.global)

